

STATUTO
della
GRANITIFIANDRE Società per azioni
con sede legale in Castellarano (Reggio Emilia) Via Radici Nord, n. 112

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Articolo 1

E' costituita una società per azioni denominata
GRANITIFIANDRE Società per azioni.

Articolo 2

La società ha sede legale in Castellarano (Reggio Emilia), via Radici Nord 112.
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere sia in Italia sia all'estero filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

Articolo 3

La durata della società é stabilita dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II
OGGETTO SOCIALE

Articolo 4

La società ha per oggetto la produzione, la lavorazione, anche per conto terzi, e il commercio di prodotti e semilavorati di gres fine porcellanato da pavimento e da rivestimento in genere.

Può estendere la sua attività a produzioni, lavorazioni e commercio di materiali affini ed analoghi, concernenti l'edilizia pubblica e privata.

Può eseguire prestazioni di posa in opera.

Può altresì gestire, lavorare, estrarre e vendere materiale da cave di argilla di proprietà o in affitto.

Ha facoltà anche di progettare, costruire, vendere e affittare stabilimenti, macchine ed impianti ceramici in Italia e all'estero.

In via secondaria la società può acquistare, permutare e vendere beni immobili e fabbricati in genere. Può costruire per conto proprio immobili ed effettuare tutte le operazioni di gestione, amministrazione e valorizzazione delle proprietà immobiliari possedute.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie occorrenti. In particolare può:

- a) costruire stabilimenti ed immobili in genere;
- b) assumere e concedere in affitto aziende, rami di azienda, stabilimenti industriali ed immobili in genere;
- c) ricevere in conferimento, in occasione di eventuali aumenti di capitale sociale, aziende o rami di azienda;
- d) la società può rilasciare garanzie a favore di terzi, nell'interesse delle società direttamente o indirettamente partecipate, in via residuale o strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale;
- e) effettuare, nel rispetto delle leggi vigenti, finanziamenti a favore di società direttamente o indirettamente partecipate, sia a breve che a medio/lungo termine nelle forme che di volta in volta, la società riterrà più opportune;
- f) assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, di qualsiasi natura o forma in alte società, associazioni, imprese ed enti pubblici e/o privati.

La società può aderire a costituiti e costituendi consorzi volontari per la produzione e gli scambi, aventi attività anche esterne, nonché a fondazioni, aventi carattere sociale e/o culturale; può infine partecipare ad associazioni temporanee di imprese per determinati affari o iniziative

industriali;

g) rendersi cessionaria di immobili a tutela di proprie ragioni creditorie con obbligo di rivendita secondo le possibilità aziendali e di mercato;

h) prestare servizi di elaborazione di dati contabili e finanziari, nonché di assistenza aziendale.

Restano in ogni caso espressamente esclusi dal presente oggetto sociale la prestazione di servizi di investimento e la raccolta del risparmio tra il pubblico, se non nei limiti consentiti dalla legge, nonché l'esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziarie.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 18.431.339,00 (diciottomilioniquattrocentotrentunomilatrecentotrentanove), suddiviso in n. 36.862.678 (trentaseimilionioctocentosessantaduemilaseicentoseptantotto) azioni del valore nominale di Euro 0,50 (zerovirgolacinquanta) cadauna.

Le azioni ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili.

Nel rispetto della normativa vigente la società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio obbligazioni, anche convertibili o cum warrants, e warrants.

L'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante conversione di altre categorie di azioni. L'assemblea può deliberare aumenti di capitale anche con emissione di azioni fornite di diritti diversi. L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.

I soci dovranno effettuare i versamenti sulle azioni ai termini di legge secondo le modalità ritenute opportune dal consiglio di amministrazione.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 134 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

In caso di aumento del capitale sarà riservato ai soci il diritto di opzione, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

Nel caso di morte dei soci subentreranno i loro eredi, i quali dovranno eleggere un rappresentante comune.

TITOLO IV ASSEMBLEE

Articolo 6

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dagli amministratori, fermi restando i poteri di convocazione spettanti per legge al Collegio Sindacale (o ad almeno due membri dello stesso) ed ai soci, che ne facciano richiesta nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ed entro 180 giorni quando ricorrano i presupposti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 7

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione nei termini e secondo le modalità di legge.

Articolo 8

Il diritto di intervento è disciplinato dalla legge.

Per l'intervento in assemblea è peraltro richiesto il deposito almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione, delle azioni o delle certificazioni rilasciate ai sensi della vigente normativa dall'intermediario incaricato della tenuta dei conti.

Le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo ovvero prima che sia andata deserta anche l'ultima convocazione indicata nell'avviso di convocazione.

Ogni socio che abbia diritto di intervento può farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, in accordo con le disposizioni normative vigenti.

Articolo 9

Ogni azione ha diritto ad un voto.

Articolo 10

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci, che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, qualunque sia la percentuale del capitale sociale intervenuto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima, in seconda ed in terza convocazione con la partecipazione di tanti soci, che rappresentino rispettivamente più della metà, più di un terzo e più di un quinto del capitale sociale, e delibera in prima, in seconda ed in terza convocazione con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato.

In deroga a quanto previsto nel precedente comma le delibere di assemblea straordinaria di prima, seconda e terza convocazione, relative alle operazioni di fusione e di scissione, nonché alle operazioni di acquisto, cessione e conferimento da parte di Granitifiandre società per azioni di partecipazioni societarie, aziende e rami di azienda (per la cui effettuazione è previsto l'obbligo di una preventiva approvazione dell'assemblea straordinaria), in cui intervengano o che interessino la società e parti correlate, si intendono non approvate, qualora ricevano il voto contrario di tanti soci, che rappresentino almeno il 10,00% (dieci per cento) del capitale sociale.

Articolo 11

L'assemblea è presieduta da un Presidente nominato dalla medesima assemblea su proposta di uno o più soci intervenuti.

Su proposta del Presidente l'assemblea nomina volta per volta un segretario anche non azionista; la nomina del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea debba essere redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche tramite delegati, di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere del diritto di intervento nell'Assemblea.

Articolo 12

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale, da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO V AMMINISTRAZIONE

Articolo 13

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da due a undici membri, i quali durano in carica fino a tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio; gli stessi sono rieleggibili.

L'assemblea, prima di procedere alla nomina, ne determina il numero e la durata.

L'assemblea provvede altresì alla nomina dell'amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche.

Il consiglio di amministrazione nella prima seduta rilascia, in esecuzione di tale delibera, apposite deleghe e procure all'amministratore nominato alla carica con attribuzione dei relativi poteri decisionali e di spese.

Per qualunque ragione, dimissioni comunque motivate, decadenza, decesso od altro, dovesse venir meno l'amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro, l'intero organo amministrativo decadrà, dovendosi provvedere alla convocazione

dell'assemblea ordinaria per la nomina di nuovi amministratori entro sessanta giorni dal verificarsi della causa di cessazione del rapporto con detto amministratore.

In caso di cessazione del rapporto di amministrazione per morte, incapacità o qualsiasi altra causa dell'amministratore incaricato della responsabilità dell'impresa con funzioni di datore di lavoro, rimane in facoltà del consiglio di amministrazione, ancorché decaduto, procedere alla nomina dell'amministratore con attribuzione dei relativi poteri decisionali e di spese ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche, nomina che rimarrà valida fino alla successiva assemblea ordinaria.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinqueper cento) del capitale sociale, ovvero la diversa quota percentuale di partecipazione al capitale sociale prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Di tale percentuale viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile o da patti parasociali, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste contengono l'indicazione di un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano nella prima posizione un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge o dalle disposizioni regolamentari e nelle ultime posizioni gli altri candidati in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Le liste, corredate dalle informazioni relative ai soci che le presentano e dall'indicazione della percentuale complessiva di partecipazione dagli stessi posseduta, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; di detto termine sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, i soci depositano presso la sede sociale, entro il termine indicato nel comma precedente, copia della comunicazione emessa dagli intermediari abilitati comprovante la titolarità della partecipazione azionaria. Unitamente a ciascuna lista sono depositate, entro il termine sopra indicato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato il curriculum professionale, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come amministratore indipendente.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

All'elezione degli amministratori si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione da nominare, tranne uno;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero dei voti, che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto un membro del Consiglio di Amministrazione nella persona del primo candidato indicato nella lista medesima.

Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità, la lista depositata per prima. Le stesse regole valgono per l'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

Se risulta presentata una sola lista, ovvero se le liste di minoranza presentate non hanno conseguito la percentuale di voti pari ad almeno quella minima prevista dalla legge, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono espressi dall'unica lista utile.

Qualora nel termine previsto dal presente articolo non sia presentata alcuna lista ovvero nessuna lista sia stata ammessa, l'Assemblea, su proposta del Presidente, provvede alla nomina degli Amministratori con delibera assunta a maggioranza dei votanti.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri Amministratori provvedono a sostituirli con il primo candidato non eletto indicato nella lista a cui apparteneva il componente cessato, ovvero con i successivi candidati secondo l'ordine progressivo della lista, qualora il primo o i successivi non rinnovassero l'accettazione della carica oppure non risultassero in possesso dei requisiti di indipendenza eventualmente posseduti dall'Amministratore da sostituire.

Ove per qualsiasi motivo non fosse possibile procedere alla sostituzione secondo il meccanismo previsto dal precedente comma gli Amministratori rimasti in carica provvedono alla cooptazione scegliendo il sostituto ovvero i sostituti tra soggetti non inseriti in alcuna lista.

Gli Amministratori cooptati ai sensi dei commi precedenti rimarranno in carica sino alla prima Assemblea dei Soci.

Non si tiene conto del sistema del voto di lista nelle Assemblee che devono provvedere alla conferma o alla sostituzione degli Amministratori cooptati, i quali, peraltro, rimarranno in carica solo sino a quando l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei componenti del Consiglio con il sistema del voto di lista.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a mancare la maggioranza degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea; potrà eleggere uno o più Vice Presidenti e/o uno o più amministratori delegati, che durano in carica per la durata del mandato degli amministratori.

In nessun caso possono essere delegati a singoli amministratori poteri concernenti la stipula di contratti con parti correlate o la partecipazione ad assemblee delle società controllate, che siano state convocate per deliberare su operazioni con parti correlate, salvo che detti contratti od operazioni non siano stati preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione, rientrando tali contratti ed operazioni nella competenza riservata ed esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede della società od altrove, purchè in Italia, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda scritta da due amministratori o da almeno due Sindaci.

La convocazione viene fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata, lettera consegnata a mano, telegramma, telefax o posta elettronica (e-mail), da spedire almeno quattro giorni liberi prima della data dell'adunanza ed in casi di urgenza almeno un giorno prima a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente in caso di sua assenza o impedimento sono presiedute da altro amministratore designato dal Consiglio.

Articolo 16

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Il voto non potrà essere validamente espresso dagli amministratori, che si trovino rispetto ad una determinata deliberazione in situazione di conflitto di interessi.

In tali casi, benchè impossibilitati a votare, gli Amministratori in conflitto sono computati ai fini del calcolo del quorum costitutivo.

Le adunanze del Consiglio, e quelle del Comitato esecutivo, se istituito, possono essere tenute per teleconferenza.

In tal caso devono essere assicurate:

- a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.

Articolo 17

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono risultare dall'apposito libro con verbale, che sarà redatto dal segretario scelto dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta o periodicamente, anche tra persone estranee.

I verbali sono sottoscritti in segno di approvazione dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti, che ritenga opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli, che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà quindi tra l'altro acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, conferirli in altre società, costituite o costituende, rinunciare ad ipoteche legali, assumere le partecipazioni od interessenze richiamate all'art. 4) del presente statuto, affittare l'azienda o un ramo di essa, prendere in affitto aziende, concedere mutui passivi, sia in ammortamento che a mezzo cambiali decurtabili ed a termine, e sottoporre ad ipoteca nella forma e per gli importi richiesti dagli istituti sovventori i beni della società, nonché compiere tutti gli atti e le formalità attinenti l'atto di mutuo, anche se qui non specificatamente indicati, compresa l'accettazione del divieto di stipulare contratti d'affitto e simili, e concedere autorizzazioni alla trascrizione di qualunque patto relativo al mutuo con esonero da responsabilità del Conservatore dei Pubblici Registri Immobiliari.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì stipulare transazioni, compromettere in arbitri, sia in forma rituale che in forma irrituale, concedere ipoteche in genere, consentire cancellazioni, postergazioni ed annotamenti presso i Pubblici Registri Immobiliari, esonerare i Conservatori dei Pubblici Registri stessi da ogni responsabilità e compiere qualsiasi operazione attiva o passiva presso privati, istituti bancari e pubblica amministrazione in generale, ed in particolare con la Cassa Depositi e Prestiti, gli Uffici Provinciali del Tesoro e le amministrazioni similari.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso gli organi delegati, riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società e dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. L'informazione viene resa, con periodicità almeno trimestrale, in occasioni delle riunioni consiliari o del Comitato esecutivo, ovvero direttamente, in forma anche verbale.

Sono altresì di competenza dell'organo amministrativo, fatti salvi i limiti di legge, le deliberazioni relative all'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società, la eventuale riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede nel territorio nazionale, le delibere di fusione nei casi in cui agli artt. 2505 e 2505 bis anche quali richiamati per la scissione, nei casi in cui siano applicabili tali norme.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Dirigente preposto dovrà possedere un'esperienza pluriennale in ambito amministrativo, finanziario e di controllo, nonché i requisiti di onorabilità previsti dalla legge per la carica di amministratore.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è revocabile dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento e per qualunque causa e, in caso di revoca o decadenza, deve essere sostituito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dai precedenti commi.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sia dotato di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuitegli ai sensi di legge.

Articolo 19

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato esecutivo, composto da non più di metà dei suoi membri, delegando allo stesso le proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle, che la Legge riserva espressamente al Consiglio.

Le deliberazioni del comitato devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.

Articolo 20

Agli amministratori compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e il compenso fissato dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 21

La firma sociale e la rappresentanza della società, anche in giudizio in qualunque grado e davanti a qualunque autorità, sia giudiziaria sia amministrativa sia speciale, spetta al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare l'uso della firma sociale con quelle limitazioni, che crederà opportune, ad uno o più amministratori, ad un direttore generale o ad uno o più direttori, tanto congiuntamente che separatamente.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare speciali incarichi ai componenti del Consiglio.

Nell'ipotesi considerata il Consiglio fisserà gli emolumenti spettanti alle persone investite di particolari incarichi.

TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO CONTABILE

Articolo 22

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, soci o non soci; l'assemblea provvede inoltre alla nomina di due sindaci supplenti.

I requisiti (ivi compresi quelli di professionalità ed onorabilità), le attribuzioni, i doveri e la durata, sono quelli stabiliti dalla legge.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

In particolare, per quanto concerne i requisiti di professionalità ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma III D.M. 30 marzo 2000 n. 162 con riferimento al comma II lett. b) e c), del medesimo art. 1, per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono tra l'altro diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, nonché discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività, in cui opera la società, si intendono tra l'altro i settori della distribuzione e del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ceramici e porcellanati.

I componenti del Collegio Sindacale osservano le disposizioni attuative di legge relative al limite del cumulo degli incarichi.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste di candidati.

Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5%

(duevirgolacinqueper cento) del capitale sociale, ovvero la diversa quota percentuale di partecipazione al capitale sociale prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Di tale percentuale viene data informativa nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o collegamento ai sensi del codice civile o da patti parasociali, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista dovrà indicare distintamente 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo e 2 (due) alla carica di sindaco supplente.

Le liste, corredate dalle informazioni relative ai soci che le presentano e dall'indicazione della percentuale complessiva di partecipazione dagli stessi posseduta, devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; di detto termine sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Al fine di provare la legittimazione della presentazione delle liste, i soci depositano presso la sede sociale, entro il termine indicato nel comma precedente, copia della comunicazione emessa dagli intermediari abilitati comprovante la titolarità della partecipazione azionaria. Unitamente a ciascuna lista sono depositate, entro il termine sopra indicato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; con le dichiarazioni, sarà depositato per ciascun candidato il curriculum professionale.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

All'esito della votazione risultano eletti:

1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in conformità alle disposizioni di legge, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.

Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti è considerata lista di maggioranza, a tutti gli effetti, la lista votata da un numero maggiore di azionisti, e, in caso di parità, la lista depositata per prima. Le stesse regole valgono per l'ipotesi nella quale più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista di candidati i sindaci effettivi ed i supplenti sono eletti nell'ambito di tale lista, e la Presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato indicato al primo posto di detta lista.

In caso di cessazione dalla carica di un sindaco subentra il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire.

Per la successiva nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio, l'Assemblea provvede ai sensi di legge, ma non si tiene conto del sistema del voto di lista.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale la trattazione degli argomenti in discussione.

Verificandosi i requisiti di cui al comma precedente il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.

Articolo 23

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione avente i requisiti di legge.

Il conferimento e la revoca dell'incarico alla società di revisione e la determinazione del relativo compenso sono di competenza dell'assemblea.

La durata dell'incarico, i diritti, i compiti e le prerogative della società di revisione sono regolati dalla legge.

TITOLO VII BILANCIO - RIPARTO UTILI – DIVIDENDI

Articolo 24

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare il bilancio, da sottoporre all'approvazione nei modi e termini di legge.

Articolo 25

Dagli utili netti viene prelevata una quota pari al 5,00% (cinque per cento) per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei termini indicati dall'assemblea presso gli intermediari autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.

TITOLO VIII SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Articolo 26

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27

Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.